

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

**REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLE SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING
DELL' UNIONE DEL LOGUDORO**
(ai sensi del D. Lgs 175/2016 e ss.mm. e ii.)

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 12 marzo 2020

Art. 1 – Ambito di applicazione e oggetto

1. Il presente Regolamento definisce, nel rispetto del principio introdotto con l'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 175/2016 *ess.m.ii.* in combinato disposto con l'articolo 5 c.2 del D. Lgs n 50/2016, contenuti e modalità del sistema di controllo esercitate dall'Unione del Logudoro sulle società in house providing partecipate al 100% (d'ora in poi "società");
2. Restano comunque fermi i principi generali che governano il funzionamento delle società in materia di amministrazione e controllo e le altre forme di controllo previste nello statuto societario, nei contratti di servizio e in altri eventuali atti di indirizzo e vigilanza adottati dall'ente socio;
3. L'Unione, tramite le proprie strutture, esercita il sistema dei controlli introdotti dall'articolo 2 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 175/2016, nonché gli altri controlli disciplinati dal diritto nazionale e dall'unione Europea e dalle disposizioni della Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
4. I soggetti che assumono le cariche di amministratori, sindaci, revisori contabili. Dirigenti/direttori delle società partecipate dell'Unione del Logudoro, al momento della loro nomina o della loro assunzione, si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della loro carica o rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

Art. 2 – Finalità

1. Il controllo sulle società partecipate dell'Unione del Logudoro è finalizzato alla:
 - a) definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente secondo parametri qualitativi e quantitativi;
 - b) verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
 - c) adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
 - d) garanzia degli standards qualitativi dei servizi erogati.

Art. 3 – Criteri generali del sistema di controllo

1. Le società *in house* ovvero quelle possedute interamente dall'Unione del Logudoro che gestiscono servizi pubblici locali e/o servizi strumentali nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house providing, sono soggette ad un **controllo analogo** a quella svolta nei confronti dei propri uffici.
- 2.A tal fine le società uniformano la loro attività ed ove necessario, i loro statuti, i regolamenti interni e le loro procedure a quanto previsto nel presente Regolamento. I rappresentanti dell'Unione negli organi societari sono tenuti al rispetto degli indirizzi programmatici ed agli obiettivi definiti dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione.

Art. 4 – Obblighi delle società

1. Le società partecipate dell'Unione del Logudoro assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di dati personali e sono tenute alla integrale applicazione delle regole di trasparenza e della prevenzione della corruzione di cui al DLgs 33/2013 ed alla L. 190/2012;
2. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'Unione può richiedere alle società l'adozione della Carta dei Servizi, che fornisce informazioni sui servizi offerti, sugli obblighi e i diritti discendenti dal rapporto contrattuale, sugli standard qualitativi

che la società si impegna a garantire agli utenti, sul sistema di reclami ed indennizzi in caso di inadempimenti del gestore.

4. Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti per le amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie di seguito indicate:

- affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
- assunzioni di personale
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza
- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

Art. 5- Controllo analogo

1. L'esercizio del controllo analogo si esercita sulle società in house. Esso viene svolto con una attività di vigilanza e monitoraggio operativo di tipo gestionale ed economico e con le stesse modalità e poteri esercitati dall'Unione sulle proprie strutture organizzative, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti delle società.

2. pertanto il controllo analogo si articola in:

- a. controllo sugli obiettivi gestionali;
- b. controllo strutturale nei confronti degli organismi societari;
- c. controllo sull'attività.

3. Il controllo analogo viene esercitato:

- a. In forma di indirizzo: **controllo "ex ante"** sulla programmazione economico-finanziaria per l'anno successivo in esecuzione degli indirizzi e obiettivi forniti dall'Unione sul Piano strategico di investimento e sulla programmazione del fabbisogno del personale.
- b. Concomitante: **controllo "contestuale"** attraverso reports periodici economico/finanziari, patrimoniali, sullo stato di attuazione dei programmi sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge.
- c. In forma di verifica: **controllo "ex post"** attraverso l'analisi del bilancio, i risultati delle verifiche periodiche svolte dagli organi di revisione e controllo delle società, dalla relazione annuale degli amministratori della società che dia conto anche del livello qualitativo dei servizi prestati.

4. Il controllo analogo viene esercitato dai Responsabili per materia dei servizi affidati e dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Art. 6 - Tipologie di controllo analogo

1. Il controllo sulle società in house providing dell'Unione del Logudoro si articola su tre livelli:

- a. **Strategico**: ha una funzione di indirizzo e programmazione e consiste nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'individuazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari. E' di competenza degli organi politici dell'Ente (presidente, Assemblea dei Sindaci e Giunta dell'Unione) che all'uopo possono avvalersi degli uffici competenti dell'Unione;
- b. **Economico-finanziario e di efficacia**: volto a misurare l'efficienza gestionale attraverso il monitoraggio dei dati economici e patrimoniali delle società, della loro organizzazione, dell'equilibrio economico-finanziario, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle ricadute sul bilancio dell'Ente nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi, lo stato di attuazione dei programmi e il sussistere della coerenza dell'attività svolta con la missione istituzionale dell'Ente. Tale controllo è di competenza dell'organo di revisione economico finanziario (Revisori dei Conti) e dell'Unione che si avvale della diretta collaborazione dell'ufficio finanziario.

- c. **Gestionale o convenzionale:** finalizzato al controllo degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati ed al grado di soddisfazione degli utenti, tenendo conto di quanto previsti nei contratti di servizio, nelle convenzioni e nelle carte dei servizi. Compete ai Responsabili per materia dei servizi affidati.

Art. 7 – Modalità di esercizio del controllo analogo

1. L'Amministrazione definisce annualmente nell'ambito del DUP gli obiettivi strategici e gestionali a cui devono riferirsi anche le società secondo parametri qualitativi e quantitativi ai sensi dell'articolo 170 comma 6 del DLgs 267/2000 e succ.mod. e int.

2. Le società tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei contratti o disciplinari di servizio con l'Unione, organizzano le risorse aziendali e svolgono le attività affidate in modo che il livello qualitativo ed economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e stabilito negli stessi programmi, contratti o disciplinari di servizio.

A tal fine, le società, entro la data del 15 ottobre di ciascun anno trasmettono all'Unione:

a. la previsione economico-finanziaria per l'anno successivo, unitamente al Piano Operativo di Sviluppo annuale della società, al Piano strategico di investimento ed alla programmazione del fabbisogno del personale;

b. l'organigramma aziendale con l'indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali nei vari settori o aree di attività corrispondenti ai vari contratti o disciplinari di servizio;

c. i ricavi e i costi annui preventivati a budget dei settori o aree di attività di cui alla precedente lettera a), con l'indicazione degli analoghi valori relativi all'esercizio precedente comprensivi anche della quota parte dei costi generali della società;

3. Successivamente, in corso d'anno, entro 20 giorni prima delle seguenti scadenze

- *salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento con scadenza al 31.07,*

- *ultima variazioni al Bilancio di Previsione con scadenza al 30.11*

- *qualsiasi altra nuova scadenza dell'Ente Locale che sia inerente il proprio Bilancio.*

dovrà essere trasmesso un rapporto intermedio degli equilibri finanziari:

a. sulle prestazioni effettuate evidenziando eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto alle previsioni ed impegni dei contratti di servizio che possono influire sulle dinamiche costi/ricavi di specifiche aree o settori di attività e più in generale sull'equilibrio economico della società;

b. sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge;

c. i risultati delle verifiche periodiche sulla correttezza della contabilità aziendale svolte, secondo le norme di legge e degli statuti societari, dagli organi di revisione e controllo della società;

4. Entro i termini previsti dall'art. 2364 del codice civile (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), la Società dovrà trasmettere il bilancio societario di esercizio approvato, contenente il conto economico e del patrimonio unitamente ad una relazione annuale sulle attività svolte e sul livello qualitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nei contratti di servizio o nei documenti di programmazione. Qualora per comprovate esigenze l'Ente, potrà richiedere di anticipare la stesura e l'approvazione del Bilancio.

5. In ogni caso, al fine di consentire l'esercizio del controllo, la Società è tenuta a trasmettere all'organo assembleare dell'Unione la proposta di bilancio di esercizio predisposta dall'organo amministrativo della società, corredata dai documenti previsti dalla vigente normativa e certificata da soggetto deputato all'esercizio del controllo contabile almeno 30 giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa, e comunque, entro il 31 marzo di ogni anno.

6. Entro la data fissata per ciascun anno dalla normativa di riferimento, l'organo amministrativo della società è tenuto inoltre ad inviare i dati/documenti indicati dall'Ente al fine della redazione del Bilancio consolidato di "gruppo".

Art. 8 Controllo sulla qualità dei servizi .

1. L'Unione può in qualsiasi momento richiedere alla società la rilevazione della qualità dei servizi attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano

a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dai Responsabili competenti per i servizi affidati.

2. Sono considerati necessariamente elementi per la valutazione della qualità dei servizi:

- Indagini di *customer satisfaction*;
- la gestione di reclami e disservizi;
- i tempi di erogazione dei servizi;
- le condizioni di tutela degli utenti.

3. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

Art. 9 - Richiesta di rapporti e documenti

1. Indipendentemente dal controllo disciplinato nei precedenti articoli, l'Ente socio può richiedere alla società :

- a. la redazione di specifici rapporti in relazione alle scelte tecniche, strategiche e/o gestionali adottate;
- b. l'esibizione ovvero la trasmissione di atti, documenti e schede contabili inerenti alla gestione dei servizi di competenza della società ;

2. Le richieste saranno inoltrate in forma scritta con qualsiasi modalità che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario,

3. la Società dovrà dare puntuale riscontro alla richiesta entro il termine massimo 10 giorni.

4. E' necessaria una preventiva e motivata comunicazione all'ente socio da parte dell'organo amministrativo delle società nei seguenti casi:

- operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 40.000,00 euro, salvo che non si tratti di spese previste nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzione di mutui o altre forme di finanziamento;

5. L'organo di amministrazione della società è tenuto a trasmettere tutti i verbali, compresi quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, entro 15 giorni dalle relative sedute.

Art. 10 –Accesso agli uffici e unità locali facenti capo alla società

1. L'ente Socio, tramite i propri responsabili per ambito di competenza o loro delegati, può accedere agli uffici o siti che fanno capo alla società al fine di effettuare verifiche sulla attività o acquisire elementi di riscontro in relazione alle informazioni e/o dati già in suo possesso.

2. L'Ente per verifiche di particolare complessità in casi particolari potrà avvalersi anche di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale;

Art.11 Clausola revocatoria nei contratti di servizio

1. Allo scopo di consentire all'ente socio di ottenere tutte le informazioni necessarie all'espletamento del controllo secondo le norme di legge ed in base a quanto previsto nel presente regolamento, nei contratti di servizio o nelle convenzioni con le società per l'affidamento da parte dell'Ente di servizi pubblici locali o servizi strumentali, deve essere inserita apposita clausola che consenta la possibilità di revoca degli amministratori della società per giusta causa qualora gli stessi, benché diffidati, non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione da parte dell'Ente del previsto controllo.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente che disciplina la materia;

-
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione.